

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3287

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALDUCCI, BARANI, BOATO, BONO, CANCRINI, CARTA,
FERRIGNO, FRANCESCATO, GAMBA, LI CAUSI, LION,
PELLEGRINO, CAMILLO PIAZZA, PICANO, RAITI, ROSSI
GASPARRINI, SERVODIO, TREPICCIONE, ZANELLA**

Introduzione degli articoli 259-*bis* e 259-*ter* del codice di procedura penale e altre disposizioni per la custodia e la gestione dei beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale

Presentata il 5 dicembre 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è diretta a razionalizzare il sistema della custodia e della gestione dei beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale al fine di rendere possibile un'amministrazione più efficiente e finalizzata alla valorizzazione dei beni medesimi. Si tratta di prendere atto che l'attuale disciplina non consente di tener adeguatamente conto delle esigenze di un'amministrazione « dinamica », che sia cioè orientata alla ottimizzazione delle risorse e alla valorizzazione economica dei beni sequestrati.

Soprattutto in questi ultimi mesi, il legislatore ha preso via via maggiore consapevolezza della necessità di modificare

l'attuale normativa in modo da introdurre criteri più rigorosi di amministrazione dei beni sequestrati, attenti al risultato economico di esercizio. Ci si è accorti che la giustizia può essere per lo Stato non soltanto una fonte di spesa, ma anche una fonte di introiti. Il risultato di una gestione corretta dei beni sequestrati consente, ad esempio, in caso di successiva confisca dei medesimi beni, di poter incamerare un bene accresciuto nel suo valore economico e nella sua utilità sociale. Allo stesso tempo, questo tipo di amministrazione consente di tutelare parallelamente gli interessi economici degli aventi diritto alla restituzione in caso di archiviazione o di assoluzione.

Si pensi ai beni sequestrati agli appartenenti alle organizzazioni criminali: queste operazioni hanno spesso riguardato cospicui patrimoni immobiliari, così come intere aziende agricole o industriali. Di questi beni, dopo il provvedimento del giudice, si deve assicurare — com'è ovvio — la conservazione, la gestione e la migliore destinazione.

Altro esempio di particolare significato è quello che riguarda le somme conferite dalle persone giudicate nell'ambito dell'accordo raggiunto con il pubblico ministero per la determinazione « patteggiata » della pena. Tali « conferimenti » sono numerosi e spesso riguardano somme davvero ingenti. Questo denaro, di cui nessuno (ora come ora) è in grado di stabilire l'ammontare esatto, è comunque dell'ordine di diversi milioni di euro. Esso potrebbe e dovrebbe trovare destinazione e utilizzazione fruttifere. È davvero paradossale che, con riferimento alla giustizia, da una parte ci si lamenti della scarsità delle risorse economiche e, dall'altra, non si riesca a trarre beneficio dalle risorse che sarebbero disponibili, e che invece restano a lungo inutilizzate per la mancanza di un assetto normativo e di un supporto amministrativo adeguati.

Con la presente proposta di legge si intende istituire un'apposita Agenzia, alla quale saranno affidate tutte le operazioni indispensabili per individuare, trattare e destinare nel modo più appropriato i beni recuperati nell'ambito di procedure giudiziali, in quanto autentiche « risorse » per la giustizia.

Le novità riguardano soprattutto l'aspetto concernente la « valorizzazione » dei beni sottoposti a sequestro.

L'autorità in questione potrà, infatti, previa autorizzazione o su richiesta del titolare dei beni, stipulare contratti finalizzati all'amministrazione fruttifera e alla valorizzazione dei beni. Nei casi d'urgenza, qualora si tratti di beni suscettibili di deterioramento o di rilevante perdita di valore economico, l'Agenzia potrà anche disporre l'alienazione o la realizzazione delle opere straordinarie per la conservazione, dandone tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria e agli interessati. Le somme ricavate dalla vendita saranno depositate su conti correnti fruttiferi o investite in titoli di Stato. Inoltre, sono previste una serie di regole per consentire un adeguato controllo della gestione, nonché un insieme di norme che riguardano l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia.

Da segnalare che, se l'avente diritto alla restituzione è ignoto o irreperibile o non ha provveduto al ritiro di quanto a lui spettante, decorsi diciotto mesi dal giorno in cui è stata disposta la restituzione, l'Agenzia o il custode, previa autorizzazione del giudice, provvede alla vendita dei beni in sequestro. Si tratta di una disposizione che serve a scongiurare il pericolo di vedere « abbandonati », spesso per anni, tutta una serie di beni aventi valore economico, allorquando il titolare non provveda più a reclamarli perché ignoto o irreperibile. In questo caso, i proventi della vendita e le somme di denaro, i titoli o gli altri valori sono destinati per il 70 per cento al Ministero della giustizia, per il 15 per cento alla Cassa delle ammende, per il 10 per cento all'Agenzia e per il restante 5 per cento al Fondo per le vittime della criminalità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Agenzia per la custodia e la gestione dei beni sequestrati).

1. Dopo l'articolo 259 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 259-bis. — *(Agenzia per la custodia e la gestione dei beni sequestrati).* — 1. Salvo sia diversamente stabilito, i beni oggetto di sequestro sono affidati giudizialmente all'Agenzia per la custodia e la gestione dei beni sequestrati, che provvede alla gestione ordinaria e alla conservazione dei medesimi beni nell'osservanza delle disposizioni impartite dall'autorità giudiziaria.

2. L'Agenzia può, con provvedimento motivato, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria o su richiesta dei titolari dei beni, stipulare contratti finalizzati all'amministrazione fruttifera e alla valorizzazione del bene, nominando, se necessario, un amministratore o un custode.

3. In caso di beni suscettibili di deterioramento o di rilevante perdita di valore economico, l'Agenzia può disporre in via d'urgenza l'alienazione o le necessarie opere straordinarie per la conservazione dei medesimi beni, dandone tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria e agli interessati.

4. Le somme di denaro, incluse quelle ricavate dalla vendita dei beni affidati all'Agenzia, sono depositate su conti correnti fruttiferi o investite in titoli di Stato.

5. Se il sequestro concerne somme di denaro o titoli, gli interessi o i dividendi sono dovuti all'avente diritto.

6. Ogni sei mesi, l'Agenzia trasmette all'autorità giudiziaria una nota concernente lo stato dei beni sequestrati. Al

termine della custodia giudiziale o, in qualunque momento, su richiesta dell'autorità giudiziaria, l'Agenzia trasmette una relazione sullo stato dei beni e il rendiconto della gestione.

7. In caso di cessazione del sequestro, l'autorità procedente ne dà immediata comunicazione all'Agenzia.

8. Salvo sia diversamente stabilito dall'autorità giudiziaria, l'Agenzia svolge le funzioni di amministratore dei beni sequestrati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

ART. 259-ter. — (*Durata della custodia e della gestione. Restituzione dei beni. Confisca*). — 1. In materia di durata del sequestro e di restituzione dei beni di cui all'articolo 259-bis si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dagli articoli 262 e 263.

2. In ogni caso, la restituzione dei beni sequestrati non può essere disposta qualora vi siano dubbi sulla legittima appartenenza dei medesimi o finché non siano state versate integralmente le somme dovute all'Agenzia per la custodia e la gestione dei beni sequestrati di cui all'articolo 259-bis. Nulla è dovuto a titolo di spese in caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, di sentenza di non luogo a procedere o di sentenza di proscioglimento.

3. Se è disposta la confisca dei beni, l'Agenzia provvede, secondo quanto previsto dalla legge, al trasferimento dei beni, previa deduzione delle spese per la gestione o la custodia.

4. Se l'avente diritto è ignoto o irreperibile o non ha provveduto al ritiro di quanto a lui spettante, decorsi diciotto mesi dal giorno in cui è stata disposta la restituzione, l'Agenzia o il custode, previa autorizzazione del giudice, provvede alla vendita dei beni in sequestro. In tale caso, i proventi derivanti dalla vendita e le somme di denaro, i titoli o gli altri valori sono destinati per il 70 per cento al Ministero della giustizia, per il 15 per cento alla Cassa delle ammende, per il 10 per cento all'Agenzia e per il restante 5 per cento al Fondo per le vittime della criminalità ».

ART. 2.

(Istituzione e funzionamento dell'Agenzia per la custodia e la gestione dei beni sequestrati).

1. È istituita in Roma, sotto la vigilanza del Ministro della giustizia e il controllo della Corte dei conti, l'Agenzia per la custodia e la gestione dei beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, di seguito denominata « Agenzia », dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, patrimoniale e finanziaria.

2. L'Agenzia, ai sensi degli articoli 259-*bis* e 259-*ter* del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto delle leggi speciali, provvede alla custodia, alla gestione e alla valorizzazione dei beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale e ad essa affidati dall'autorità giudiziaria.

3. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono disciplinati con apposito regolamento del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento disciplina altresì i criteri per l'amministrazione, la gestione e la custodia dei beni sequestrati.

4. Sono organi dell'Agenzia: il comitato direttivo, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti.

5. I componenti del comitato direttivo durano in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta, e sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Gli organi dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate dei requisiti di onorabilità e d'indipendenza, di comprovata capacità gestionale e tecnica, nonché di riconosciuta esperienza nel settore operativo dell'Agenzia.

7. Il comitato direttivo nomina il direttore generale, approva i bilanci dell'Agenzia, formula la proposta di statuto, delibera i provvedimenti relativi all'organizzazione e al personale, impartisce le direttive generali e ogni opportuna istru-

zione per la gestione, la conservazione e la valorizzazione dei beni sequestrati.

8. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e assume le decisioni operative, in attuazione delle direttive generali impartite dal comitato direttivo. Il direttore generale partecipa alle riunioni del comitato direttivo e assume, in caso d'urgenza, i necessari provvedimenti per la gestione e la conservazione dei beni.

9. Il collegio dei revisori vigila sulla regolarità della gestione, verifica il bilancio e svolge il controllo sulla regolarità degli atti di gestione.

10. Lo statuto dell'Agenzia è adottato dal Ministro della giustizia, su proposta del comitato direttivo della medesima Agenzia.

11. L'Agenzia è dotata di proprio personale.

12. L'Agenzia è dotata di un fondo iniziale, il cui importo è determinato con decreto dal Ministro della giustizia. Agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia si provvede successivamente mediante il recupero delle spese e l'assegnazione del 10 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei beni sequestrati, dei titoli o degli altri valori non reclamati ai sensi dell'articolo 259-ter, comma 4, del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

PAGINA BIANCA

€ 0,35



15PDL0036820